

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
GISMONDI 1754 S.P.A.



G I S M O N D I

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E DEL 5 MAGGIO 2021, IN
SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE PER GLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 31 marzo 2021 da parte del Consiglio di Amministrazione di Gismondi 1754 S.p.A. (**Gismondi** o **Emittente**), con avviso pubblicato in data 13 aprile 2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente (l'**Assemblea**), in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 30 aprile 2021, in prima convocazione, e il 5 maggio 2021, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina della società di revisione contabile per il triennio 2021-2023; delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Giovanni Palma, avvenuta ai sensi dell'articolo 2386 c.c., con delibera del consiglio di amministrazione del 19 marzo 2021; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale integrante l'adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia; delibere inerenti e conseguenti.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alla proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

PARTE ORDINARIA

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: ***“Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Gismondi 1754 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;delibere inerenti e conseguenti”*** si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Tra le misure entrate in vigore nel contesto dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e, ad oggi, ancora attualmente efficaci dopo l'entrata in vigore della Legge n. 21/2021 di conversione e modifica del Decreto Legge Milleproroghe (la **“Legge n. 21/2021”**), sono state introdotte norme speciali in relazione alla tenuta delle assemblee.

Infatti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio è stato esteso a centottanta giorni

dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto tuttavia di non aver necessità di beneficiare del maggior termine indicato dalla legge.

Il progetto di bilancio è stato, quindi, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2021.

Di seguito una breve analisi al bilancio di esercizio, redatto secondo i principi contabili "Italian GAAP".

Per quanto concerne il bilancio d'esercizio si rileva che al 31 dicembre 2020 il valore della produzione ammonta ad euro 3.278.823 con una crescita rispetto all'esercizio precedente pari a circa il 27%, tale incremento in parte è legato ai contributi in conto esercizio ricevuti in corso d'anno per un incremento percentuale pari al 10% e per il residuo 17% all'incremento del canale wholesale e retail.

I costi per servizi sono incrementati per un importo pari ad euro 1.013.676, tale incremento è imputabile in parte all'aumento delle spese generali collegate alla quotazione, in parte alle spese sostenute per pubblicità e fiere, che nel corso del 2019 non erano state sostenute e per le quali i corrispondenti ricavi si sono potuti solo parzialmente manifestare a causa della pandemia e delle chiusure dei negozi, ed in parte alle provvigioni pagate agli agenti sul venduto wholesale.

A seguito di quanto appena descritto e malgrado il miglioramento del Margine di contribuzione che è passato dal 51% del 2019 ad un 57% nel 2020, il MOL della società si riduce del 18% circa.

La Posizione Finanziaria Netta, a credito, pari ad Euro 535.703 registra un decremento rispetto alla posizione al 31 Dicembre 2019, in parte per gli investimenti effettuati nell'esercizio ed in parte per l'assorbimento del circolante.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 evidenzia un valore della produzione pari ad euro 6.795.040 con una crescita rispetto all'esercizio precedente pari a circa il 19%.

Il Margine di contribuzione consolidato presenta un incremento di un punto percentuale rispetto all'esercizio precedente con un MOL pari al 10% che se confrontato per omogeneità con i dati pro formati al 31 dicembre 2019 evidenzia uno scostamento di 4 punti percentuali.

La Posizione Finanziaria Netta, a credito, pari ad Euro 363.059 registra un decremento rispetto alla posizione al 31 Dicembre 2019, in parte per gli investimenti effettuati nell'esercizio ed in parte per l'assorbimento del circolante.

Il Patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2020 risulta pari ad euro 8.879.075, con un incremento rispetto all'esercizio 2019 di euro 1.208.351, in virtù dell'utile d'esercizio consolidato pari ad euro 223.252 ed alla riserva di rivalutazione generatasi a seguito della rivalutazione del marchio Gismondi 1754.

Tutto ciò premesso si propone di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 insieme ai relativi allegati e di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad euro 266.503.

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, sono a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale (Via Galata n. 34R – Genova) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.investors.gismondi1754.com.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L’Assemblea di Gismondi 1754 S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l’esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante una perdita d’esercizio pari ad Euro 266.503;*
- *di rinviare a nuovo la perdita d’esercizio pari ad Euro 266.503;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Massimo Gismondi e Alberto Gaggero, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno: **“nomina della società di revisione contabile per il triennio 2021-2023; delibere inerenti e conseguenti”** il Presidente ricorda che, con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, scade l’incarico di revisione legale conferito alla società BDO Italia S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto la proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, in merito al conferimento alla società Ernst & Young S.p.A. dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023, la quale viene di seguito interamente riportata:

PROPOSTA MOTIVATA
PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 39/2010

* * *

Agli azionisti della Gismondi 1754 S.p.A.,

Il Collegio Sindacale

PREMESSO

- che l'Assemblea degli Azionisti del 8 ottobre 2019 ha deliberato la nomina per tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 di un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti;
- che ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale la revisione legale è affidata ad una Società di revisione di nomina assembleare;
- che l'incarico conferito alla precedente Società di revisione verrà a scadere con l'approvazione del bilancio chiusosi al 31.12.2020;
- che si rende pertanto necessario provvedere alla nomina del Revisore legale;
- che l'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 prevede: *«Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico»;*

CONSIDERATO

- che sono pervenute al Collegio Sindacale n. 2 distinte dichiarazioni di disponibilità ad accettare l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio

di esercizio e del bilancio consolidato della Gismondi 1754 S.p.A., acquisite agli atti;

- che le dichiarazioni di disponibilità di cui sopra sono state presentate dalle seguenti società di revisione:

1. BDO Italia S.p.A.;

2. EY S.p.A.;

- che, in merito all'oggetto dell'incarico, le dichiarazioni di disponibilità prevedono, per ciascun esercizio (2021 - 2022 - 2023), la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato esprimendo con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione (ex art. 14, comma 1, lettera b), D.Lgs. 39/2010), giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione in ottemperanza ai principi di revisione (ISA) e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali;

- che i corrispettivi indicati nelle dichiarazioni di disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei conti, per ciascun esercizio, risultano i seguenti:

1. BDO Italia S.p.A. ha preventivato per il triennio un corrispettivo globale di euro 110.400,00;

2. EY S.p.A. ha preventivato per il triennio un corrispettivo globale di euro 100.000,00.

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di

disponibilità, anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;

- che, sulla base di quanto desumibile dalle proposte, le società di revisione legale che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- che le società di revisione legale risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- la coerenza tra il *fee* proposto e la struttura del piano di revisione;

RITENUTO

- che EY S.p.A. possa svolgere l'attività di revisione con grado di diligenza e di professionalità elevate, nonché con il corretto spirito di collaborazione con il vertice direzionale della Società e con lo stesso Collegio Sindacale;
- che la proposta di EY S.p.A., in relazione all'adeguatezza e completezza dell'attività di revisione proposta, fosse più esaustiva con, a latere, attività di supporto rappresentate da:
 - identificazione delle priorità strategiche dell'azienda al fine della crescita definendo un opportuno piano di azione per il loro raggiungimento;
 - espletamento di un check up di sostenibilità;
 - espletamento di un check up finalizzato all'identificazione delle possibili aree di miglioramento nei seguenti ambiti: finance, controlling, innovazione e maturità digitale.

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2021-2023 sia affidato dall'Assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, a EY S.p.A., con sede a Roma, in Via Lombardia 31, codice fiscale 00434000584.


Genova, 12 aprile 2021

Il Collegio Sindacale

Gianfranco Bertolini - Presidente del Collegio Sindacale

Luca Verdino - Sindaco Effettivo

Miriano Pirero - Sindaco Effettivo

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Gianfranco Bertolini'. Below it are two other signatures, one of which is partially obscured by the first. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.

I signori Azionisti sono, pertanto, invitati ad approvare la proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023 alla società Ernst & Young S.p.A., secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L’Assemblea di Gismondi 1754 S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l’esposizione del Presidente ed esaminato il parere motivato reso dal Collegio Sindacale

DELIBERA

- *di conferire, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 dello statuto sociale, l’incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2021-2023, alla società Ernst & Young S.p.A., secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale.”*

Con riferimento al terzo e ultimo punto all’ordine del giorno: **“Conferma della nomina per cooptazione del consigliere Giovanni Palma, avvenuta ai sensi dell’articolo 2386 c.c., con delibera del consiglio di amministrazione del 19 marzo 2021; delibere inerenti e conseguenti”** il Presidente ricorda che, con lettera in data 26 febbraio 2021, l’amministratore indipendente dott. Paolo Ravà ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia immediata.

Il Presidente continua la trattazione informando l’Assemblea che, in data 19 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società, dopo aver verificato l’effettivo possesso dei requisiti di indipendenza di cui allo statuto, all’articolo 148, comma 3 del TUF, ha provveduto a nominare, con l’approvazione del collegio sindacale, per cooptazione, ai sensi per gli effetti dell’articolo 2386 c.c., con efficacia sino alla data della prossima assemblea della Società, il dott. Giovanni Palma, il quale ha già rilasciato la dichiarazione formale di accettazione della carica.

A tal proposito, il *curriculum vitae* del Dott. Giovanni Palma, unitamente alla dichiarazione in cui, rispettivamente, accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause d’incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 147-ter, comma 4 del TUF, sono allegati al presente documento e resi disponibili presso la sede sociale e sul sito internet all’indirizzo www.gismondi1754.com nella sezione *“Investor Relations – Corporate – Assemblee azionisti”*.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di determinare il compenso annuo spettante al neominato amministratore dott. Giovanni Palma in complessivi Euro 10.000 (diecimila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del proprio incarico, che dovranno essere debitamente documentate e di modificare, con efficacia dalla data di accettazione della carica del neominato amministratore, la compagine del Comitato Parti Correlate, prevedendo che lo stesso

sarà composto oltre che dagli attuali componenti, dott. Canonici e dott. Bertolini, anche dal dott. Giovanni Palma.

Alla conferma della nomina del suddetto componente del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di un caso di mera integrazione del numero di consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso.

Il consigliere così nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Fermo restando quanto sopra illustrato e le motivazioni delle proposte formulate dall'organo amministrativo, Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina di un nuovo membro dell'organo stesso, sono invitati a presentare in Assemblea le relative candidature accompagnate da: (i) curriculum vitae professionale dei candidati nonché (ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore.

I signori Azionisti sono, pertanto, invitati a confermare la nomina del dott. Giovanni Palma, a Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art 2386 del Codice Civile.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

"L'Assemblea di Gismondi 1754 S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente

DELIBERA

- *di confermare la nomina di Giovanni Palma, nato a Viareggio (LU), in data 23 ottobre 1963, CF: PLMGNN63R23L833Q, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, a Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, sino alla scadenza del mandato degli attuali amministratori in carica, ossia sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021."*

PARTE STRAORDINARIA

Per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno ***"adozione di un nuovo testo di statuto sociale integrante l'adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia; delibere inerenti e conseguenti"***, si rappresenta che è necessario approvare talune modifiche al testo di Statuto sociale della Società, come di seguito illustrato.

Proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale

La proposta di modifica e integrazione dell'articolo 6 è finalizzata a prevedere la possibilità, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 cod. civ., di deliberare un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 6 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 6 Capitale sociale e azioni	Articolo 6 Capitale sociale e azioni
<p>Il capitale sociale ammonta a euro "812.960,00" ed è diviso in n. "4.064.800" azioni senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 8 ottobre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 229.167,00 (duecentoventinovemilacentosessantasette virgola zero), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime numero 1.145.833 (unmilionecentoquarantacinquemila ottocentotrentatrè) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, in ragione di 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (un) Warrant posseduto, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022. Si segnala che n. 1.016.200 (unmilionesedici e duecento) "Warrant Gismondi 2019-2022" sono stati emessi.</p> <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998.</p> <p>In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai</p>	<p>Il capitale sociale ammonta a euro "812.960,00" ed è diviso in n. "4.064.800" azioni senza indicazione del valore nominale.</p> <p>L'assemblea straordinaria in data 8 ottobre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 229.167,00 (duecentoventinovemilacentosessantasette virgola zero), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime numero 1.145.833 (unmilionecentoquarantacinquemila ottocentotrentatrè) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, in ragione di 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (un) Warrant posseduto, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022. Si segnala che n. 1.016.200 (unmilionesedici e duecento) "Warrant Gismondi 2019-2022" sono stati emessi.</p> <p>Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998.</p> <p>In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai</p>

<p>conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.</p> <p>L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.</p>	<p>conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p> <p>È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.</p> <p>L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.</p>
---	---

Proposte di modifica dell'articolo 11 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 11 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 11 Recesso</p>	<p>Articolo 11 Recesso</p>
<p>I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.</p> <p>Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c..</p>	<p>I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.</p> <p>Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c..</p>

<p>Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.</p> <p>Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, comma 4, c.c., il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, comma 2, c.c., fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</p>	<p>Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.</p> <p>Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, comma 4, c.c., il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, comma 2, c.c., fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</p>
--	---

Proposte di modifica dell'articolo 14 dello Statuto sociale

Le proposte di modifica e integrazione dell'articolo 14 sono finalizzate ad adeguare la previsione statutaria in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020, ai sensi del quale gli emittenti già quotati sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2021.

In particolare, l'articolo 14, relativo al richiamo volontario della disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto prevista dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), sarà sostituito interamente con una nuova formulazione, al fine di allineare il *wording* alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 14 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 14	Articolo 14

Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio	Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio
<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione emanati da Consob in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF) (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia anche quali richiamati dal Regolamento Emittenti AIM Italia, ivi inclusa la redazione a cura della società del "comunicato dell'emittente").</p> <p>Ai fini della determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 108, comma 4, del TUF funzionale all'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale corrispettivo, salvo diversa inderogabile norma di legge, sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>Il periodo di adesione alle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sull'intera partecipazione detenuta, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.</p>	<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società sull'AIM Italia.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.p.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo al socio. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio dei probiviri in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del 7° principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio dei probiviri, la questione ad un solo membro del collegio dei probiviri. La società, i suoi soci e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 18, sentita Borsa Italiana S.p.A..

Gli onorari dei membri del Panel sono posti a carico del soggetto richiedente. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.	
--	--

Proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 16 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 16 Intervento e voto	Articolo 16 Intervento e voto
<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.</p>	<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto</p>

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.	verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.
---	--

Proposte di modifica dell'articolo 18 dello Statuto sociale

Le proposte di modifica e integrazione dell'articolo 18 sono finalizzate ad adeguare la previsione statutaria in materia di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020, ai sensi del quale gli emittenti già quotati sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2021.

In particolare, l'articolo 18, relativo alla competenza dell'assemblea, sarà integrato con specifico riferimento alla disciplina della revoca dalle negoziazioni tramite l'introduzione del nuovo articolo 30, al fine di allineare il *wording* alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 18 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 18 Maggioranze	Articolo 18 Maggioranze e competenze assembleari
<p>Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società.</p> <p>Le delibere che comportino l'esclusione o la revoca delle azioni della società dalle negoziazioni su sistemi</p>	<p>Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 30.</p> <p>Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, come meglio descritto nel successivo articolo 30.</p>

<p>multilaterali di negoziazione (ivi comprese, ricorrendone gli effetti, le delibere di fusione o scissione) debbono essere approvate col voto favorevole del 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea o con la minore percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano o su un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.</p>	
---	--

Proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 20 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 20 Numero, durata e compenso degli amministratori</p>	<p align="center">Articolo 20 Numero, durata e compenso degli amministratori</p>
<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.</p> <p>Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, a discrezione dell'assemblea.</p> <p>Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.</p>	<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.</p> <p>Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, a discrezione dell'assemblea.</p> <p>Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente</p>

<p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</p> <p>All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.</p>	<p>individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</p> <p>All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.</p>
--	--

Proposta di modifica dell'articolo 21 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 21 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 21 Nomina degli amministratori</p>	<p align="center">Articolo 21 Nomina degli amministratori</p>
<p>La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione</p>	<p>La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione</p>

della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri. Le liste e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri, **fermo restando che almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.** Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; **(iv) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della società e** **(v)** ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

<p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto il consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF che viene invece tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.</p> <p>Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore indipendente, ovvero di 2 qualora il consiglio di amministrazione sia formato da 7 o più amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto il consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF che viene invece tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.</p> <p>Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.</p> <p>Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore indipendente, ovvero di 2 qualora il consiglio di amministrazione sia formato da 7 o più amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione</p>
--	--

<p>saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.</p>	<p>saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.</p> <p>In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.</p>
--	--

Proposta di modifica dell'articolo 23 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 23 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 23 Deliberazioni del consiglio	Articolo 23 Deliberazioni del consiglio
<p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.</p> <p>Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>	<p>Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.</p> <p>Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p>

<p>Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</p>	<p>Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p>
---	---

Proposta di modifica dell'articolo 26 dello Statuto sociale

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di apportare all'articolo 26 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center">Articolo 26 Organo di controllo</p>	<p align="center">Articolo 26 Organo di controllo</p>
<p>La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.</p> <p>I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.</p> <p>I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I</p>	<p>La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.</p> <p>I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e gli ulteriori requisiti di legge.</p> <p>I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I</p>

<p>nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.</p> <p>Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e (iv) ogni</p>	<p>nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.</p> <p>Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e (iv) ogni</p>
---	---

<p>altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste,</p>	<p>altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste,</p>
--	--

<p>l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.</p> <p>L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.</p>	<p>l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.</p> <p>L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.</p>
--	--

Proposta di inserimento del nuovo articolo 30 dello Statuto sociale

La proposta di introduzione del nuovo articolo 30 è finalizzata ad adeguare la previsione statutaria in materia di revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020, ai sensi del quale gli emittenti già quotati sono tenuti ad adeguarsi entro il 30 giugno 2021.

In particolare, il nuovo articolo 30, relativo alla revoca dalle negoziazioni, sarà inserito al fine di allineare il *wording* alla Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Per effetto dell'introduzione del nuovo articolo 30, i successivi articoli rubricati "Nomina dei liquidatori" e "Eventuale qualificazione della società come diffusa" diventeranno rispettivamente gli articoli 31 e 32 dello Statuto sociale.

Nella tabella che segue è illustrato, in grassetto, il nuovo testo che si propone di introdurre all'articolo 30 dello Statuto sociale.

Testo vigente	Testo proposto
	Articolo 30 Revoca
	La società che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

	<p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</p>
--	--

Si segnala che le modifiche statuarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari.

I signori Azionisti sono, pertanto, invitati ad approvare la proposta relativa all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale integrante l'adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L'Assemblea degli azionisti di Gismondi 1754 S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto dell'illustrazione del Presidente, e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,

DELIBERA

- *di approvare le modifiche statuarie proposte ed in particolare le modifiche dell'articolo 6 – (capitale sociale e azioni), 11 – (recesso), 14 – (disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio), 16 – (intervento e voto), 18 – (maggioranze), 20 – (numero, durata e compenso degli amministratori), 21 – (nomina degli amministratori), 23 – (deliberazioni del consiglio), 26 – (organo di controllo) e infine l'introduzione del nuovo articolo 30 – (revoca), secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione*

illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;


- *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

Genova, 15 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Bismondi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Bismondi', written over the printed name.